

## Ministero della Salute

Ordinanza 16 agosto 2020

### **Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04564)**

(G.U. Serie Generale , n. 204 del 17 agosto 2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Preso atto della comune volonta' della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali

al settore interessato dall'art. 1, comma 1, lettera b),  
della  
presente ordinanza;

Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dello  
sviluppo  
economico;

E m a n a

la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento  
e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto  
del  
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, citato  
in  
premessa, ai fini del contenimento della diffusione del  
virus

COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) e' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00  
sull'intero  
territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie  
anche  
all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti  
al  
pubblico nonche' negli spazi pubblici (piazze, slarghi,  
vie,  
lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia piu' agevole  
il  
formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o  
occasionale;

b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attivita' del  
ballo  
che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali  
assimilati  
destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi,  
stabilimenti  
balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni  
delle  
strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

2. Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo in  
termini

piu' restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).

Art. 2

Disposizioni finali

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 agosto 2020 sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2020

Il Ministro:

Speranza

---

Avvertenza:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

